



348/2024
SENT.N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI

dott.ssa Anna Bombino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80044/PC** del registro di

segreteria, promosso ad istanza di XX

nato a OMISSIS, il OMISSIS,

OMISSIS, residente a OMISSIS cap OMISSIS OMISSIS (OMISSIS,
rappresentato e

difeso dall'avv. Aldo Basile presso il quale è

elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Conti

Rossini n. 26,

contro l'INPS (Gestione ex INPDAP) -in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Filippo Mangiapane dell'avvocatura

interna domiciliato in Roma in via C.Beccaria n. 29;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, IIS "A. Meucci" Liceo Scientifico, Liceo

Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Istituto

Tecnico Tecnologico, in persona del legale rapp.te
pro tempore Corso Umberto I, 24 - 01037 Ronciglione
(VT), non costituito;

Avverso il provvedimento INPS
9200.27/09/2021.0250079 di liquidazione di pensione
di invalidità;

Uditi nella udienza del 17 luglio 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Sara Dima, il
relatore, cons. Anna Bombino, l'avv. Francesco
Franceschi in sostituzione dell'avv. Basile Aldo per
il ricorrenti; l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS;
assente il Ministero dell'Istruzione e del merito;
Ritenuto in

FATTO

Il sig. XX , insegnante di ruolo presso il
Liceo Scientifico Statale A. Meucci di Ronciglione,
a seguito di un intervento chirurgico veniva
riconosciuto inidoneo in modo assoluto e permanente
e dispensato dal servizio con contestuale risoluzione
del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 55 - octies
del d. lgs. 165/20001 con provvedimento prot. 3229
del 16 marzo 2021, con decorrenza dal 23 febbraio
2021. Con provvedimento del 27/09/2021 protocollo
INPS 9200.27/09/2021.0250079 -, trasmesso in data

7/10/2021, l'INPS ha riconosciuto al ricorrente la pensione di invalidità ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995, liquidata con il sistema misto, con un'anzianità di servizio alla data di cessazione di anni 29, mesi 0 e giorni 29 con pagamento del primo rateo di pensione in data 20/10/2021.

Secondo l'assunto attoreo, l'INPS non ha riconosciuto tutti gli anni contributivi spettanti al medesimo da calcolarsi sino all'età minima richiesta per la pensione di vecchiaia o in subordine fino al raggiungimento di 40 anni di contributi, con applicazione del criterio meno gravoso per l'erario, come previsto dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995.

Il ricorso amministrativo presentato in data 01/11/2021 è stato respinto dall'INPS con nota del 23/02/2023 con la quale ha confermato la pensione già riconosciuta sulla base dei 29 anni di servizio, anziché sulla base dei 35 anni spettanti per legge. Con l'odierno ricorso, l'interessato ha chiesto l'annullamento degli atti assunti dall'INPS e/o disapplicazione di eventuali atti amministrativi illegittimi, con il riconoscimento della pensione,

sulla base dell'anzianità di servizio nella misura di 35 anni, mesi 5 e giorni 29.

Alla udienza del 17.1.2024 veniva disposta l'acquisizione di apposita relazione dell'INPS sulla posizione pensionistica del ricorrente (Ord. 11/24) e fissata l'udienza di prosecuzione al 10 luglio 2024 (rinviata d'ufficio al 17.7.2024).

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 27.6.2024 respingendo le argomentazioni avverse e confermando il proprio operato. Eccepiva, comunque la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non corrisposti nonchè il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991.

Alla udienza del 17 luglio 2024, le parti presenti si riportavano alle rispettive difese in atti insistendo per l'accoglimento con ogni conseguenza di legge. L'avv. Franceschi richiama una sentenza della Sez. I di appello n. 209/19 applicabile nel caso di specie; l'INPS insisteva nel rigetto del ricorso. Dopo la discussione orale la causa è passata in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del ricorso attiene alla riliquidazione del trattamento di pensione di invalidità (iscrizione n. 50572714), liquidato ex art. 2 comma 12 L. 335/1995, parametrato su 29 anni di servizio anziché su 35 anni, 5 mesi effettivamente spettanti.

Secondo l'assunto attoreo, il trattamento di inabilità doveva essere calcolato nella misura pari a quello che sarebbe spettato al momento del compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, riconoscendo un bonus di sei anni, sette mesi e ventisei giorni.

1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito non costituito in giudizio ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

2.Il ricorso è infondato.

Ai fini del decidere è utile richiamare il Quadro normativo relativo all'istituto della pensione di inabilità disciplinata dalla'rt. 2 c. 12 della legge 335 del 1995.

2.1.Ai sensi dell'art. 2, co. 12, L.335/95: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.lgs.

29/93 iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'AGO (...) cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti d'età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio."

2.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 32 è previsto che: "le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione anche nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio".

L'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è stata in concreto disciplinata dal Decreto Ministeriale

08.05.1997 n. 187, e dal Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12°, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Con Circolare INPDAP 24/10/1997, n. 57 e con Circolare Ministero del Tesoro 26/04/1998 n. 57 sono stati specificati i requisiti per la concessione della pensione di inabilità, nonché le modalità di calcolo della pensione.

Con riguardo al primo aspetto, il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni: 1) possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1, legge n. 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso l'ex Inpdap ora Inps; per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall' art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; 3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Riguardo alle modalità di calcolo, il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità comporta l'attribuzione di un "bonus" così determinato:

A) dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo), l'anzianità contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione è opportuno sottolineare che i limiti di età a cui fare riferimento sono quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli Enti, elevati ai sensi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 così come modificati dall'art. 11 della legge n. 724 del 1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilità. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva superiore a

quaranta anni. Tale maggiorazione inciderà sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del 5 decreto legislativo n. 503/1992 e la relativa aliquota di rendimento è fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994, così come integrato dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335/95.

In base a quest'ultima disposizione, l'applicazione dell'aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1° gennaio 1995, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione l'aliquota più bassa prevista dalla tabella A allegata alla L. n. 965/1965.

B) Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, (sistema di calcolo prorata), l'art. 9 comma 3 del citato D.M 187/1997 prevede che: "Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando

l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335." In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a quaranta anni.

L'importo di pensione di inabilità così determinato, non può superare l'80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.

La pensione di inabilità non può essere, altresì, superiore all'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtù di quanto disposto dal comma 4, dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Nel caso di specie, al ricorrente che ha maturato alla data del 31.12.1995 una anzianità inferiore a 18 anni (4 a e 11m) spetta un trattamento liquidato

con il sistema misto ed il beneficio concesso è svincolato dal limite ordinamentale e rapportato al raggiungimento del sessantesimo anno di età (ove anteriore).

Il ricorrente è cessato per infermità in data 22 febbraio 2021 avendo già compiuto 60 anni, 8 mesi e 3 giorni sicché, essendo il "bonus" in relazione al raggiungimento del sessantesimo anno di età (art. 9 comma 3 D.; 187/1997) lo stesso non è stato attribuito ed è stato correttamente considerato il servizio effettivo maturato complessivo pari a 29 anni ed un mese.

Pertanto, la domanda è infondata e va confermato il trattamento di pensione liquidato dall'INPS . Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

DICHIARA

La contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe.

Condanna il soccombente al pagamento in favore dell'INPS delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma il 17 luglio 2024

Il GIUDICE

Anna BOMBINO

F.to Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.07.2024
11:11:06
GMT+01:00